



# REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **914** del 13/06/2017 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FOR/DEL/2017/00016

OGGETTO: Approvazione schema di regolamento regionale "Modifiche al regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 10 - Tagli Boschivi"

L'anno 2017 addì 13 del mese di Giugno, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Sono assenti:
<b>Presidente</b> Michele Emiliano <b>Assessore</b> Loredana Capone <b>Assessore</b> Anna Maria Curcuruto <b>Assessore</b> Leonardo di Gioia <b>Assessore</b> Giovanni Giannini <b>Assessore</b> Sebastiano Leo <b>Assessore</b> Salvatore Negro <b>Assessore</b> Raffaele Piemontese <b>Assessore</b> Domenico Santorsola	<b>V. Presidente</b> Antonio Nunziante

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.a Carmela Moretti



L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente *ad interim* del Servizio Risorse Forestali e confermata dal dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, riferisce quanto segue.

La materia dei tagli boschivi è disciplinata dal Regolamento Regionale 30/06/2009, n. 10 "Tagli Boschivi", attuativo della Legge Regionale 31/05/2001, n. 14 e dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, vigenti in ogni provincia pugliese.

Nell'attesa di una più ampia rimodulazione normativa, il Regolamento disciplina le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al taglio boschivo per boschi governati a ceduo, a ceduo composto e a fustaia, nonché il rilascio delle autorizzazioni per il taglio di piante di specie forestali, sparse o a filare, al di fuori delle compagini boschive.

L'articolato normativo e regolamentare descritto ha trovato e trova piena applicazione in ambito regionale, ma l'esperienza operativa, le osservazioni e le considerazioni raccolte dall'utenza, dai tecnici forestali che operano sul campo, dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali hanno indotto a proporre alcuni elementi correttivi atti a semplificare le procedure amministrative, impregiudicata la necessaria importante opera di prevenzione e controllo del patrimonio boschivo.

Nello specifico, gli elementi correttivi riguardano:

- l'abrogazione del termine temporale per la presentazioni delle istanze;
- l'abrogazione delle qualifiche necessarie al Dirigente che adotta l'atto autorizzativo;
- l'estensione della validità del provvedimento autorizzativo da uno a due anni, per permette una migliore programmazione dei lavori;
- la rimozione di alcuni passaggi che possono configurarsi quale aggravamento della procedura amministrativa;
- la migliore esplicitazione dei documenti da allegare all'istanza di taglio boschivo e, in particolare, la necessità di indicare già nell'istanza la ditta boschiva esecutrice dei lavori;
- l'eliminazione dei riferimenti al "Servizio Foreste" e "Sedi provinciali del servizio Foreste" non più applicabili con la nuova organizzazione regionale;
- l'eliminazione del riferimento al Corpo Forestale dello Stato, assorbito dall'1/1/2017 dall'Arma dei Carabinieri.

La Sezione Supporto Legislativo della Giunta Regionale ha collaborato nella stesura dell'articolato effettuando contestualmente l'analisi di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 29/2011.

Per tutto quanto sin qui esposto, si propone di approvare l'allegato schema di regolamento regionale 'Modifiche al regolamento regionale 30 giugno 2009, n.10 "Tagli boschivi"', che dovrà seguire l'iter prefigurato dall'art. 44 della Legge Regionale 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

**Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.



L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta regionale, così come puntualmente definito dalle leggi costituzionali nn. 1/99 e 3/2001, nonché dell'art. 44, comma 1, della legge regionale n. 7/2004 – "Statuto della Regione Puglia".

### LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente del Servizio e dal dirigente della Sezione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

- di approvare lo schema di regolamento regionale recante 'Modifiche al regolamento regionale 30 giugno 2009, n.10 "Tagli boschivi"' (ALLEGATO A);
- di trasmettere il presente atto, per il tramite del Segretario della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, nei modi e dei termini di cui all'art. 44, comma 2 della L.R 7/2004, come modificato dall'art.3 della L.R. n. 44/2014;
- di rinviare a successivo provvedimento, conseguentemente agli adempimenti previsti dal citato art. 44 della L.R. n.7/2004, l'adozione definitiva del regolamento.

Il Segretario Generale  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
della Giunta Regionale  
Dott.ssa Carmela Moretti  
Dott.a CARMELA MORETTI

*Carmela Moretti*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

dott. Michele Emiliano

*Michele Emiliano*

~~Il Presente provvedimento è esecutivo~~

~~Il Segretario della Giunta  
Dott.a CARMELA MORETTI~~



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La titolare di P.O. "Pianificazione e programmazione forestale"

Dott.ssa Rosabella Milano Rosabella Milano

Il Dirigente *ad interim* del Servizio Risorse Forestali

Dott. Domenico Campanile Domenico Campanile

Il Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali

Arch. Fernando Di Trani F. Di Trani

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione ai sensi del DPGR n. 443/2015.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Prof. Gianluca Nardone Gianluca Nardone

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste

Dott. Leonardo Di Gioia Leonardo Di Gioia

Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

Dott.a CARMELA MORETTI

Carmela Moretti



ALLEGATO A

**Regolamento Regionale "Modifiche al  
Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n.10 - TAGLI BOSCHIVI"**

**Art. 1**

**Modifica all'articolo 1**

1. Al comma 1 tra le parole "boschivi" e "in Puglia" sono aggiunte le parole "e per il taglio delle piante sparse di interesse forestale".
2. Il comma 2 dell'articolo 1 è modificato come segue: "Esso è valido per tutti i complessi boscati, ovunque ubicati sul territorio regionale, al fine del rilascio delle autorizzazioni al taglio da parte della competente struttura regionale, ivi compresi i boschi di proprietà regionale e quelli in occupazione temporanea da parte della Regione, per piante isolate, filari di piante e gruppi di piante di interesse forestale ubicati in ambiente diverso da quello urbano, al fine del rilascio delle autorizzazioni al taglio da parte della competente struttura regionale".
3. Il comma 4 è abrogato, da "Per i tagli degli alberi" fino a "28 settembre 2005, n.4".

**Art. 2**

**Modifica all'articolo 2**

1. L'articolo 2 è modificato come segue: le parole da "sezione provinciale " a " privata incolumità" sono sostituite da "alla competente struttura regionale, secondo le modalità previste dall'articolo 3".

**Art. 3**

**Modifica all'articolo 3**

1. Al comma 1 "Per piante isolate, filari di piante e gruppi di piante" le parole da "c) età media delle piante oggetto di taglio" sono sostituite da "c) numero totale delle piante presenti, specie, età e diametro; d) numero, specie, età e diametro di ciascuna pianta oggetto di taglio".
2. Al comma 3 "Per boschi cedui" , le parole "sezione provinciale del Servizio Foreste, competente per territorio" sono sostituite con "competente struttura regionale".
3. Al termine dell'articolo 3 viene aggiunto il seguente comma: "La richiesta di autorizzazione per progetti di taglio con superfici maggiori di ettari 1, riguardanti formazioni boschive e a macchia mediterranea, boschi cedui, fustaie e cedui composti deve essere corredata dalla dichiarazione del proprietario/conduttore attestante che i lavori saranno eseguiti da ditta boschiva iscritta all'Albo delle Imprese Boschive della Regione Puglia".

**Art. 4**

**Modifica all'articolo 4**

1. L'articolo 4 è modificato come segue.



- 6.
- a) Al comma 1, dopo "parere di valutazione di incidenza", sono abrogate le parole "rilasciato dall'Ufficio e/o Servizio Ambiente della Provincia competente per territorio".
  - b) Le parole "Servizio Foreste" al comma 1 e al comma 2 sono sostituite da "competente struttura regionale".
  - c) Sono abrogate le parole da "Per i criteri minimi uniformi" a "regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28".

**Art. 5**  
**Modifica all'articolo 5**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 le parole "delle sezioni provinciali del Servizio Foreste, competenti per territorio" sono sostituite da "della competente struttura regionale" e le parole "Servizio Foreste" sono sostituite da "competente struttura regionale".

**Art.6**  
**Modifica all'articolo 6**

1. L'articolo 6 è riformulato come segue:  
"Art. 6 (Registro dei tagli)
  1. La struttura regionale competente al rilascio delle autorizzazioni al taglio boschivo detiene e aggiorna il registro dei tagli, nel quale sono riportati i dati necessari al monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate e alla statistica forestale.
  2. Con cadenza semestrale copia del registro è trasmesso alla sezione regionale forestale."

**Art. 7**  
**Modifica all'articolo 7**

2. Al comma 4 dell'articolo 6 dopo la parola "martellata." è inserita la frase "La martellata riguarda piante a partire da un diametro di cm 15, misurato a m 1.30 dal suolo".

**Art. 8**  
**Modifica all'articolo 9**

1. L'articolo 9 è modificato come segue.
  - a) Al comma 1, le parole "dell'Ufficio Coordinamento Servizi forestali " sono sostituite da "responsabile al rilascio dell'autorizzazione al taglio".
  - b) Il comma 3 è abrogato e sostituito con "Il martello forestale è affidato al tecnico di cui al comma 2, per un periodo massimo di 60 giorni".
  - c) Il comma 4 è abrogato e sostituito con "Il tecnico incaricato è responsabile delle operazioni di martellata".
  - d) Al comma 7 le parole "competente sezione provinciale del Servizio Foreste" sono sostituite da "competente struttura regionale".



7,

**Art. 9**  
**Modifica all'articolo 10**

1. L'articolo 10 è modificato come segue.
  - a) Le parole "o Corpo Forestale dello Stato" sono abrogate.
  - b) Le parole "alla sezione provinciale competente per territorio" sono sostituite da "alla competente struttura regionale".

**Art. 10**  
**Modifica all'articolo 11**

1. Nell'articolo 11, le parole "del Servizio Foreste" sono sostituite da "della competente struttura regionale".

**Art. 11**  
**Modifica all'articolo 12**

1. Il comma 1 dell'articolo 12 è riformulato come segue: "Per i boschi di latifoglie governati a ceduo, ceduo composto e fustaia, il tecnico incaricato redige apposito piedilista di cavallettamento secondo le indicazioni contenute nell'autorizzazione al taglio e prima dell'inizio delle operazioni di taglio".
2. Al termine dell'articolo 12 è aggiunto il seguente comma. " 3. Il tecnico incaricato trasmette il piedilista alla competente struttura regionale che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio boschivo, prima dell'inizio delle operazioni di taglio boschivo".

**Art. 12**  
**Modifica all'articolo 13**

L'articolo 13 è riformulato come segue:

"Art. 13 (Inizio dei lavori di taglio)

1. L'autorizzazione al taglio boschivo è rilasciata dalla competente struttura regionale entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e ha validità di 2 anni solari dalla data di notifica del provvedimento.
2. Il proprietario/conduuttore del bosco è tenuto a comunicare preventivamente alla competente struttura regionale la data di inizio lavori e la ditta boschiva esecutrice dei tagli, iscritta all'Albo regionale delle Imprese Boschive, pena la decadenza dell'autorizzazione al taglio boschivo.
3. L'ultimazione delle operazioni di taglio è comunicata entro e non oltre 10 giorni dal termine dei lavori eseguiti.
4. Alla fine di ogni stagione silvana la struttura regionale competente può effettuare sopralluoghi su almeno il 25% dei tagli boschivi ultimati nel corso della predetta stagione.
5. E' possibile concedere una sola proroga, adeguatamente motivata, per un periodo non superiore a mesi tre della stagione silvana. Alla scadenza della proroga, se i lavori non sono stati ultimati, il proprietario/conduuttore è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione."




Art. 13  
Modifica all'articolo 14

1. Il comma 2 dell'articolo 14 è abrogato e sostituito con "All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono gli organi direttamente designati dalle leggi vigenti, nonché la Polizia Ambientale regionale".

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO DA N. 4 PAGINE  
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE  
E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Arch. Fernando Di Trani



---







Allegato unico alla deliberazione  
 n. 914 del 13/06/2017  
 composta da n 4 (quattro) facciate  
 Il Segretario della G.R. Il Presidente

Dott.a CARMELA MORETTI  
*carmela moretti*

dot. MICHELE EMILIANO  
*Michele Emiliano*

**REGIONE PUGLIA**  
**SEGRETARIATO GENERALE G.R.**

La presente copia, composta da n° .....  
 facciate, è conforme all'originale depositato presso  
 il Segretariato Generale della G.R. 21 GIU 2017



Il Segretario Generale  
*Dott.ssa CARMELA MORETTI*  
*Carmela Moretti*

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
 Trasmesso alla IV Commissione  
 Consigliere il 22/06/2017

